



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25046

Mondovì, 4 agosto 2025

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 1° agosto 2025 a Gottasecca, fra la polisportiva GOTTASECCA e la soc. CENTRO INCONTRI US Gallese (serie C1);
- Rilevato in fatto che il giocatore MANFREDI Alex (Gottasecca) è stato ammonito perché, in seguito a un punto assegnato dall'arbitro alla squadra avversaria, ha vivacemente protestato contro la decisione arbitrale, gridando e proferendo parole irrispettose nei confronti del direttore di gara, delle quali peraltro si scusava a fine partita;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MANFREDI Alex (Gottasecca) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MANFREDI Alex (Gottasecca) la sanzione pecuniaria di Euro 40.

Il Giudice Sportivo
avv. Pierluigi Monetto